

Comune di Gattico-Veruno

PROVINCIA DI NO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6****OGGETTO:****ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO
PATRIMONIALE L. 160/2019 ART. 1**

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **marzo** alle ore diciotto e minuti zero nell'Auditorium in località Veruno, nel rispetto delle linee interpretative del Ministero dell'Interno del 27.10.2020 trasmesse dalla Prefettura di Novara prot. 75990 del 28.10.2020, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASACCIO FEDERICO - Sindaco	Sì
2. CREVACORE GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. MALGAROLI FEDERICA - Consigliere	Sì
4. LANDI GIUSEPPE ANTONIO MARIA - Consigliere	Sì
5. BACCHETTA PAOLO MARIA - Consigliere	Sì
6. PICINI JESSICA - Consigliere	Sì
7. TEMPORELLI GABRIELE - Consigliere	Sì
8. GATTONI CHIARA - Consigliere	Sì
9. MANNI MANUELA - Consigliere	Sì
10. ZONCA ANDREA - Consigliere	Sì
11. BACCHETTA ALESSIA - Consigliere	Sì
12. MATTACHINI ALBERTO - Consigliere	Sì
13. DONETTI NICOLO' - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CASACCIO FEDERICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, entra in aula il consigliere Zonca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del segretario comunale, che illustra il presente punto all'ordine del giorno. Il segretario chiede altresì di aggiungere nel dispositivo della presente deliberazione il punto 3: “di posticipare al 30.04.2021 il pagamento del canone unico patrimoniale inizialmente fissato al 31.03.2021 con deliberazione di G.C. n. 12 del 18.01.2021”;

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 secondo il quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...*”;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*”.

- il **comma 821** a mente del quale “... *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme*

restando quelle stabilite degli [articoli 20](#), commi 4 e 5, e [23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)".

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il **comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#), gli [articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#) e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del [decreto legislativo n. 507 del 1993](#) rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli [articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281](#), e 8 del [decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68](#)";

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Visto l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000](#) è differito al 31 gennaio 2021 ...";

Richiamato il Decreto 13/01/2021 con il quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Tuel, è autorizzato per tali amministrazioni l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla suddetta data;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.Lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Udito l'intervento del consigliere Bacchetta Alessia la quale preannuncia il voto di astensione del gruppo di minoranza motivato dalla considerazione di non aver ricevuto il regolamento in tempi utili per poterne prendere adeguata conoscenza;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 9 (nove) voti favorevoli e n. 4 (quattro) astenuti (Zonca, Bacchetta A., Mattachini e Donetti) resi per alzata di mano, su n. 13 (tredici) consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento comunale per la disciplina del Canone unico patrimoniale – L. 160/2019 art. 1" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare inoltre atto che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
- 3) di posticipare al 30.04.2021 il pagamento del canone unico patrimoniale inizialmente fissato al 31.03.2021 con deliberazione di G.C. n. 12 del 18.01.2021;
- 4) di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento comunale per la disciplina del Canone unico patrimoniale – L. 160/2019 art. 1" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, su n. 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs n. 267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e smi.

Il Responsabile del Servizio
rag. Alfredo Guazzi

Gattico-Veruno, lì 08/03/2021

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi.

Il Responsabile del Servizio finanziario
rag. Alfredo Guazzi

Gattico-Veruno, lì 08/03/2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CASACCIO FEDERICO

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LORENZI DORELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ *Registro Pubblicazione*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Gattico-Veruno, li _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LORENZI DORELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000)

Gattico-Veruno li, _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA LORENZI DORELLA